



Riunione del 8 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 65**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente-Estensore

46.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **IAIA Emilio - Dirigente**
- **POLISPORTIVA 2000 VOLLEY OSTUNI**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.
- **IAIA Salvatore - Allenatore**
- **POLISPORTIVA F. ANDERLINI TRIGGIANO**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

IAIA Emilio quale tesserato FIPAV e Dirigente del Sodalizio **Polisportiva 2000 Volley Ostuni**, per aver rilasciato, a commento del C.U. n. 9 del 12/12/2012, contenente sanzioni disciplinari a suo carico, con pubblicazione sul profilo di Salvatore Iaia Junior (cugino del tesserato Salvatore Iaia, omonimo) nel social network Facebook in data 14/12/2012 dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della reputazione degli arbitri e della FIPAV, in violazione dell'art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV ("Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità,rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"); dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo ("7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo") e dell'art. 49 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - AGGRAVANTE ("aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato");



POLISPORTIVA 2000 VOLLEY OSTUNI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. *per responsabilità ex Art. 55 comma 3. lettera b) per il fatto disciplinare commesso dal proprio dirigente Iaia Emilio*

IAIA Salvatore quale tesserato FIPAV e Allenatore del Sodalizio Polisportiva F. Anderlini Triggiano *per aver rilasciato, a commento del C.U. n. 9 del 12/12/2012, e di altro comunicato contenente sanzioni disciplinari a suo carico, con pubblicazione sul profilo di Salvatore Iaia Junior (cugino del tesserato Salvatore Iaia, omonimo) nel social network Facebook in data 14/12/2012 dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della reputazione degli arbitri e della FIPAV in violazione dell'art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV* (“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità,rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI”); *dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo* (“7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”) e *dell'art. 49 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - AGGRAVANTE* (“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato”)

Polisportiva F. Anderlini Triggiano in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., *per responsabilità ex Art. 55 comma 3. lettera b) per il fatto disciplinare commesso dal proprio tesserato allenatore Iaia Salvatore.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 17 Aprile 2013 poi differita, su istanza del difensore del tesserato Iaia Salvatore, all'udienza dell'8 Maggio 2013.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi tre per Iaia Emilio e mesi due per Iaia Salvatore nonché di applicazione della multa di € 200,00 per la Polisportiva 2000 Volley Ostuni ed € 150,00 per la Polisportiva F. Anderlini Triggiano;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalle rispettive difese degli incolpati che chiedono, in via principale, il non luogo a sanzione e, in subordine, l'applicazione di una sanzione contenuta nel minimo;



Premesso che

Con esposto del 17/12/2012, il Comitato Regionale Puglia denunciava alla Procura Federale FIPAV il comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere sul social network Facebook, in data 14/12/2012, da parte dei signori Iaia Emilio - tesserato FIPAV e Dirigente del Sodalizio Polisportiva 2000 Volley Ostini - e Iaia Salvatore - tesserato FIPAV ed allenatore del Sodalizio Polisportiva F. Anderlini Triggiano.

In particolare, veniva evidenziata la pubblicazione da parte degli incolpati - a commento del C.U. n. 9 del 12/12/2012 - sul profilo di Salvatore Iaia Junior, di dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della reputazione degli arbitri e della FIPAV.

Iaia Emilio testualmente scriveva “ *la federazione non fa altro che prendere atto di ciò che arriva dai referti arbitrali, ma io sono stanco di pagare tasse gare salatissime per fare arbitrare una semplice partita di pallavolo a persone di un’incompetenza, di una pochezza, di una presunzione, di una frustrazione, di un’arroganza, di una scarsità, etc. etc. etc., . Io non sopporterò più che gente insignificante possa mettere in discussione i ns. sacrifici , i ns. miracoli, la ns. passione, la ns. PALLAVOLO. Adesso basta. Il prossimo arbitro che vedo su un seggiolone si deve cagare sotto se non lo vedo fare l’arbitro. Adesso basta. Sono stanco di vedere sempre le stesse facce da anni e non aver imparato ancora niente....*”

Mentre Iaia Salvatore commentava “*E’ una guerra persa, te lo assicuro. Hanno sempre ragione loro e soprattutto chi li manda... come vedi in federazione da trent’anni ci sono sempre le stesse persone!!!! E’ questa la cosa più grave....Con riferimento al corso per arbitri: “Magari fosse a pagamento!.. Il corso per arbitri è totalmente gratuito, per questo si iscrive gente che non ha mai visto un pallone (di qualsiasi sport) in vita sua o persone che non sanno fare nemmeno la O col bicchiere.”*

Se alcun dubbio può sorgere circa l’attribuzione della paternità delle frasi postate su Facebook ai due incolpati per il tenore confessorio delle dichiarazioni rese dagli stessi nei propri atti difensivi, appare opportuno valutare la portata offensiva o meno delle esternazioni rese sul web.

Anche da una semplice lettura, è evidente come tali commenti esulino di gran lunga dall’alveo del riconosciuto diritto di critica e appaiono ancora più gravi se espressi in un contesto pubblico come quello della “bacheca” del social network Facebook accessibile ad una pluralità di persone oltre che dagli “Amici” del soggetto che ospita il commento postato tra i quali – peraltro, per stessa ammissione resa in sede di riunione dall’incolpato presente (Iaia Salvatore) e dal proprio difensore (avv. Magistro)- si annovera gran numero di tesserati alla Fipav.

Il tono, il contenuto e le modalità dei commenti ledono indubbiamente il decoro della Federazione in genere ed in particolare della classe arbitrale, tacciata di essere incompetente, frustrata, arrogante, scarsa, insignificante, ignorante (“*che*



neppure sa fare una O col bicchiere”) e finanche minacciata (*Il prossimo arbitro che vedo su un seggiolone si deve cagare sotto se non lo vedo fare l’arbitro*).

La circostanza attenuante (*“aver agito in stato d’ira”*) invocata da entrambe le difese dei due tesserati non sussiste nella fattispecie in esame sia per la tempistica che per le modalità di esternazione dei commenti postati.

In ogni caso, qualsiasi rimostranza, doglianza o semplice critica su asseriti errori arbitrali e/o sulla preparazione tecnica degli stessi non può in alcun modo giustificare un contegno che lungi dall’essere anche minimamente ironico e “familiare” (come sostenuto dalla difesa dello IAIA Salvatore) si pone come altamente offensivo e lesivo della dignità ed il decoro della persona ancora prima che del tesserato.

Lo strumento del social network dovrebbe essere utilizzato – come, peraltro, suggerisce il significato etimologico del termine – come “spazio virtuale” aggregativo ove socializzare, conversare civilmente, scambiare opinioni, pareri ed anche critiche che non si traducano, però, in gratuite offese nei confronti di altri tesserati e/o associati della Federazione sportiva cui si è scelto di aderire.

Accertata l’infrazione disciplinare degli incolpati, la sanzione da infliggere al tesserato IAIA Salvatore dovrà, tuttavia, tener positivamente conto del contegno processuale tenuto dallo stesso.

Secondo l’art. 55 comma 3 lett. b) R.G., infine, *“Gli associati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere”*.

Per tali motivi, dall’illecito disciplinare commesso dal proprio tesserato discende la responsabilità dei rispettivi sodalizi di appartenenza verso i quali, tuttavia, dovrà essere applicata una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste formulate dalla Procura per la espressa dissociazione dalle esternazioni espresse dai propri associati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato IAIA Emilio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico del tesserato IAIA Salvatore la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera, altresì, di infliggere a carico del sodalizio POLISPORTIVA 2000 VOLLEY OSTUNI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva ed a carico della POLISPORTIVA F. ANDERLINI TRIGGIANO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di € 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 20 Maggio 2013